

Decreto ministeriale 10 giugno 2014, n. 124 - Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale.

Art. 1

Recupero forfettizzato

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono recuperate, nella misura fissa stabilita nella «Tabella A» allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà.

Art. 2

Recupero per intero e per quota

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate dal condannato nella loro interezza.

In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali.

2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, il recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è operato nella loro interezza.

In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, del presente decreto si applicano per il recupero delle spese anticipate dall'erario relative a processi penali nei quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale n. 111 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, è abrogato, salva restando la disposizione transitoria dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 111, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva prima del citato decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111.

Tabella A

Definizioni del processo in primo grado

1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari – art. 447 c.p.p.:

a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale)

Importo: 60 euro

2) Definizione del processo in udienza preliminare:

a) sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato

Importo: 150 euro

b) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale)

Importo: 60 euro

3) Definizione del processo in giudizio:

a) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di decreto che dispone il giudizio

Importo: 180 euro

b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio immediato

Importo: 150 euro

c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di giudizio direttissimo

Importo: 150 euro

d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo

Importo: 80 euro

e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di citazione diretta a giudizio

Importo: 150 euro

f) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale), emessa a seguito di citazione diretta a giudizio

Importo: 60 euro

g) sentenza di condanna emessa nel giudizio dinnanzi al giudice di pace

Importo: 150 euro

h) sentenza di condanna in Corte d'assise

Importo: maggiorazione di 30 euro

4) Definizione del processo mediante remissione di querela:

a) sentenza che dichiara l'improcedibilità per remissione di querela nel corso del giudizio di primo grado

Importo: 60 euro

b) sentenza che dichiara l'improcedibilità per remissione di querela nei successivi gradi di giudizio

Importo: 80 euro

5) Definizione del processo mediante oblazione:

a) sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di domanda di oblazione proposta nel corso delle indagini preliminari e in ogni altro caso

Importo: 80 euro

Giudizi di impugnazione

1) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito di tutti i giudizi di appello, sia con dibattimento che in camera di consiglio, e ordinanze emesse in esito al giudizio di riesame

Importo: 60 euro

2) sentenze in Corte d'assise d'appello

Importo: maggiorazione di 30 euro

3) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito del giudizio di cassazione, sia con dibattimento che in camera di consiglio

Importo: 60 euro

Altri procedimenti

Importo: 60 euro